



COMUNE DI USSEAUX

COMUNE DI USSEAUX

Città Metropolitana di Torino
Regione Piemonte

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.LGS 14 MARZO 2011 n. 23)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.11.2025



COMUNE DI USSEAUX

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

ART. 1 – Presupposto dell'imposta di soggiorno

- 1.1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione **dell'imposta di soggiorno nel Comune di Usseaux**, istituita ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che al comma 1 dell'articolo 4 stabilisce che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche (come il Comune di Usseaux in base a D.D. Regione Piemonte n. 87 del 26 aprile 2021) o città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
- 1.2 Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio comunale, come identificate per categorie dalla normativa regionale vigente:
- a) **strutture ricettive alberghiere** (alberghi, strutture turistico-alberghiere, alberghi diffusi);
 - b) **strutture ricettive extra-alberghiere** (bed & breakfast, affittacamere e locande, case e appartamenti per vacanze/residence, case per ferie, ostelli, residenze di campagna/country house, soluzioni ricettive innovative, alloggi vacanza);
 - c) **strutture ricettive alpinistiche** (rifugi alpinistici, rifugi escursionistici, rifugi non gestiti, bivacchi);
 - d) **strutture ricettive rurali** (aziende agrituristiche, ospitalità familiare rurale);
 - e) **complessi ricettivi all'aria aperta** – campeggi e villaggi turistici (campeggi, villaggi turistici, campeggi non tradizionali);
 - f) **locazioni turistiche** (ivi comprese le cd. "locazioni brevi");
- 1.3 Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

ART. 2 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

- 2.1 **soggetto passivo** dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al comma 1.2 dell'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe comunale.
- 2.2 I **soggetti responsabili degli obblighi tributari** sono: il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
- 2.3 Le locazioni turistiche possono essere gestite, ai sensi dell'art.5, della Legge regionale n.13/2017:
- a) in forma diretta;
 - b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori.
- Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al comma 2.3, lettera

Comune di Usseaux – Città Metropolitana di Torino

Via Conte Eugenio Brunetta n. 53 – 10060 USSEAUX (TO) - Tel. +39 0121 83909 – Fax. +39 0121 83946
web: www.comune.usseaux.to.it - email: usseaux@ruparpiemonte.it - pec: usseaux@cert.ruparpiemonte.it
C.F. 85003450013 – P.IVA 04937110015



COMUNE DI USSEAUX

b) ottemperano alla riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ART. 3 – Esenzioni

3.1 Sono **esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno** i seguenti soggetti:

- a) i minori entro il dodicesimo anno di età.
- b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'articolo 1 o prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva /attività economica nel Comune di Usseaux.
- c) gli appartenenti alle forze dell'ordine statale e locale e alle forze armate che pernottano per esigenze di servizio;
- d) i soggetti disabili;
- e) gli accompagnatori dei soggetti disabili;
- f) gli autisti e più in generale gli accompagnatori turistici;
- g) le persone residenti nel Comune di Usseaux;

ART. 4 – Misura dell'imposta di soggiorno

- 4.1 L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti ed è articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.
- 4.2 Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge e dei criteri di cui al comma 1.
- 4.3 L'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.
- 4.3 Per i villaggi turistici ed i campeggi (complessi ricettivi all'aperto) la misura dell'imposta si applica per 30 giorni max anno anche se le presenze del soggetto passivo di imposta sono distribuite in più periodi.
- 4.4 La misura dell'imposta può essere modificata, anno per anno, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro la misura massima stabilita dalla legge.

ART. 5 – Obblighi di comunicazione

- 5.1 Il gestore della struttura ricettiva o, più in generale, il soggetto responsabile dell'obbligo tributario di cui al precedente articolo 2 comma 2.2, comunica al Comune di Usseaux, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa esclusivamente mediante procedure informatiche, preferibilmente tramite posta elettronica certificata alla seguente email: usseaux@cert.ruparpiemonte.it.

ART. 6 – Versamenti

- 6.1 I soggetti di cui all'articolo 2 comma 2.1. (soggetti passivi), al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e ad successivo versamento al comune di Usseaux.

Comune di Usseaux – Città Metropolitana di Torino

Via Conte Eugenio Brunetta n. 53 – 10060 USSEAUX (TO) - Tel. +39 0121 83909 – Fax. +39 0121 83946
web: www.comune.usseaux.to.it - email: usseaux@ruparpiemonte.it - pec: usseaux@cert.ruparpiemonte.it
C.F. 85003450013 – P.IVA 04937110015



COMUNE DI USSEAUX



- 6.2 Il gestore della struttura ricettiva o, più in generale, il soggetto responsabile dell'obbligo tributario di cui al precedente articolo 2 comma 2.2, contestualmente alla comunicazione di cui al precedente art. 5, effettuano il versamento dell'imposta di soggiorno riscossa per il trimestre di riferimento a favore del Comune di Usseaux con le seguenti modalità:
- su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Usseaux;
 - mediante pagamento tramite il sistema bancario (bonifico bancario su conto intestato al Comune di Usseaux) o con eventuali altri mezzi alternativi al denaro contante;
 - altre forme di versamento/pagamento attivate dal Comune di Usseaux.
- 6.3 I soggetti indicati all'articolo 2, commi 2.1 e 2.2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute e le fatture relative all'imposta di soggiorno pagata/corrisposta e le eventuali dichiarazioni rilasciate dai clienti per l'esenzione dall'imposta di soggiorno (come disciplinata dal precedente articolo 3), al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Usseaux.

ART. 7 – Disposizioni in materia di accertamento

- 7.1 Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27.12.2006, n. 296.
- 7.2 Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati e notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

ART. 8 – Sanzioni

- 8.1 Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, 472 e n. 473, nonché dalle disposizioni del presente articolo.
- 8.2 Per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa calcolata sull'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997.
- 8.3 Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti delle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.
- 8.4 Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Usseaux – Città Metropolitana di Torino

Via Conte Eugenio Brunetta n. 53 – 10060 USSEAUX (TO) - Tel. +39 0121 83909 – Fax. +39 0121 83946
web: www.comune.usseaux.to.it - email: usseaux@ruparpiemonte.it - pec: usseaux@cert.ruparpiemonte.it
C.F. 85003450013 – P.IVA 04937110015



COMUNE DI USSEAUX

- 8.5 Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 9 – Riscossione coattiva

- 9.1 Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni o secondo le procedure previste dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 10 – Rimborsi

- 10.1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 10.2 Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
- 10.3 Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a dieci euro.

ART. 11 – Controversie

- 11.1 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

ART. 12 – Disposizioni transitorie

- 12.1 Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata sul sito del Ministero delle Finanze – Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13 comma 15-quater del D.L. 201/2011 e s.m.i.
- 12.2 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i D. Lgs. n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006, n. 296 ed il regolamento generale delle entrate tributarie comunale vigente.
- 12.3 Qualora la Regione Piemonte, con l'approvazione di norme e regolamenti in materia di strutture ricettive, adotti delle disposizioni incompatibili con quanto indicato nel presente regolamento, troveranno applicazione le disposizioni indicate nella normativa regionale.

ART. 13 – Disposizioni finali

Comune di Usseaux – Città Metropolitana di Torino

Via Conte Eugenio Brunetta n. 53 – 10060 USSEAUX (TO) - Tel. +39 0121 83909 – Fax. +39 0121 83946
web: www.comune.usseaux.to.it - email: usseaux@ruparpiemonte.it - pec: usseaux@cert.ruparpiemonte.it
C.F. 85003450013 – P.IVA 04937110015



COMUNE DI USSEAUX

- 13.1 I proventi derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno e del presente regolamento, in conformità ai prescritti di cui al D. Lgs. n. 23/2011 saranno destinati a finanziare interventi in materia di turismo (acquisto beni, servizi e/o interventi di investimento su strutture ricettive di proprietà comunale), manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.